

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di L'Aquila,

Nel processo penale a carico di: VELJA Julian, nato a Durazzo (Albania) il ..., e res. in Teramo, Via G. G., elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia Avv. Sergio ORLANDO, con studio in Teramo, Via G. P. Libero contumace Difensore di fiducia: Avv. Sergio ORLANDO del Foro di Teramo IMPUTATO 1) art. 385 co. 1 e 3 c.p., perché essendo legalmente detenuto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in Tortoreto, in forza della sentenza della Corte d'Assise di Pavia in data 30.05.2001, si allontanava dal luogo di detenzione, senza autorizzazione dell'Autorità competente. In Tortoreto successivamente al 30.05.2001 e prima del 12.11.2001 2) artt. 477, 482 e 489 c.p., per avere fatto uso della patente di guida cat. D-E 029756 (fatto originariamente contestato sub A come reato di cui all'art. 648 c.p., perché acquistava o comunque riceveva conoscendone la provenienza delittuosa, la patente di guida cat. D-E 029756), apparentemente rilasciata dalle Autorità albanesi in data 22.05.99, provento del delitto di falsità materiale. Accertato in Pesaro in data 9.03.2002, esibendola alla Polizia Stradale di Fano, in occasione dell'accertamento 9.03.2002 (Reato contestato all'udienza del 3 giugno 2004, di seguito alle dichiarazioni del Sovrintendente di P.S-Fano, B. L.). Ricorrente per revisione l'imputato V. J. avverso la sentenza n. 930 del Tribunale di Pesaro in data 23 novembre 2004 (e n. 5/2008 in data 7 gennaio 2008 della Corte di Appello di Ancona, irrevocabile in data 3 aprile 2004, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello), con la quale V. J. è stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p. e di mesi 5 di reclusione per il reato di cui agli artt. 477, 482 e 489 c.p., oltre al pagamento delle spese processuali; ed è stato assolto dal reato originariamente contestato di cui all'art. 648 c.p. perché il fatto non sussiste. Conclusioni: Il P.M. chiede il rigetto della domanda di revisione. La difesa chiede l'accoglimento della domanda di revisione.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del Tribunale di Pesaro in data 23 novembre 2004 V. J. veniva riconosciuto colpevole del delitto di evasione e di uso di atto falso (patente di guida albanese cat. D-E 029756) indicati in rubrica, e condannato per il primo alla pena di

mesi 7 di reclusione, e per il secondo alla pena di mesi 5 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali; veniva assolto dal delitto di ricettazione della medesima patente per insussistenza del fatto.

Raggiunta la prova dell'utilizzazione del documento falso (la patente di guida cat. D-E 029756, apparentemente rilasciata dalle Autorità albanesi in data 22 maggio 1999) per uno scopo conforme alla natura del documento stesso, perché esibita il 9 marzo 2002 durante un controllo alla Polizia Stradale di Fano, il primo giudice ha condannato l'imputato in relazione al reato di uso di atto falso commesso nel territorio dello Stato, ritenendo che la falsificazione era stata commessa all'estero, e dunque non era punibile in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 10 c.p., così ritenendo integrata la condizione negativa prevista nell'art. 489 c.p. ("..chiunque senza essere concorso nella falsità.."); correlativamente, ha escluso la punibilità del reato di ricettazione per difetto di giurisdizione.

Quanto al reato di evasione dagli arresti domiciliari, con ordinanza in data 12 novembre 2001 la Corte d'Assise di Pavia aveva sostituito nei confronti del V. la misura degli arresti domiciliari con altra meno affittiva.

Se dunque, precedentemente, il V. era agli arresti domiciliari, in forza di provvedimento della Corte d'Assise di Pavia del 30 maggio 2001, egli doveva necessariamente essersene allontanato nel giugno 2001, risultando avere in data 19 giugno 2001 ritirato altra patente di guida albanese, autenticamente rilasciata.

Avverso la condanna, il difensore dell'imputato interponeva appello innanzi la Corte di Appello di Ancona, che con sentenza in data 7 gennaio 2008, divenuta definitiva il dì 8 aprile 2008, ne dichiarava l'inammissibilità ex art. 591 c.p.p., perché tardivamente proposto.

Con ricorso in data 24 novembre 2010, l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha avanzato domanda di revisione, reiterando analoga richiesta già depositata il 13 giugno 2008 presso la Corte di appello di L'Aquila, il cui incarto, senza essere definito, era andato disperso a seguito del sisma del 6 aprile 2009; ha evidenziato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 630, comma 1°, lett. c) c.p.p., che successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado la difesa era venuta in possesso di documentazione tale da dimostrare l'innocenza del condannato.

In particolare, agli atti della Stazione Carabinieri di Tortoreto risultava che V. era stato controllato nei giorni in cui era ristretto agli arresti domiciliari, anche il 19

giugno 2001, data in cui l'A.G. aveva ritenuto formatasi la prova della sua evasione per aver ritirato la patente di guida albanese rilasciata in suo favore quello stesso giorno; quanto all'uso della patente falsificata, si trattava di una fotocopia, e rimaneva pertanto inspiegabile come mai il Tribunale di Pesaro aveva potuto considerarla alla stregua di un "documento falso".

Concludeva pertanto il V. per la revoca della sentenza di condanna pronunciata a suo carico, e la pronuncia di una sentenza assolutoria per insussistenza del fatto; con richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza oggetto di revisione ai sensi dell'art. 635 c.p.p..

Ritenuto ammissibile il giudizio di revisione, su difforme parere del P.G., all'odierna udienza, in esito alla discussione il P.G. ed il difensore concludevano come da verbale.

Al termine della camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la sentenza dando lettura del dispositivo.

Osserva la Corte come in tema di revisione "per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario" (v. Cass., Sez. Unite, 9 gennaio 2002. n. 624).

Di conseguenza, in riferimento al reato di evasione, appare risolutiva la prova nuova costituita dal brogliaccio di verifica della presenza nel luogo degli arresti domiciliari del V., emergendo dalla nota dei CC di Tortoreto in data 11 giugno 2008 che il ricorrente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Tortoreto, via M., è stato trovato regolarmente a casa il 19 giugno 2001, alle ore 11; poiché la prova dell'accertata evasione era stata ricavata dai giudici marchigiani proprio in riferimento al rilascio in favore del V. della patente di guida, avvenuto in Albania in data 19 giugno 2001, la nuova prova offerta dalla difesa, dimostrativa che l'allontanamento illecito dal luogo di restrizione domiciliare non si è verificato in tale data, costituisce una "nuova prova" tale da dimostrare, così come richiesto dall'art.

630, comma 1°, lett. e), c.p.p., l'innocenza del ricorrente per il delitto di cui all'art. 385 c.p. (commesso in Tortoreto, successivamente al 30 maggio 2001 e prima del 12 novembre 2001), reato per cui, invece, è stato condannato.

Quanto al reato di uso di atto falso, la difesa non ha prospettato alcuna nuova prova, ma ha sollecitato soltanto una riconsiderazione del materiale probatorio già valutato in sede di cognizione; per tale aspetto la richiesta di revisione è chiaramente inammissibile, esulando dai presupposti contemplati dall'art. 630 c.p.p..

Sicché, a mente dell'art. 637, comma 2°, c.p.p., l'istanza di revisione va parzialmente accolta, con conseguente revoca parziale della sentenza n. 930 del Tribunale di Pesaro in data 23 novembre 2004, limitatamente alla condanna alla pena di mesi 7 di reclusione inflitta all'imputato V. J. per il reato di cui all'art. 385 c.p., commesso in Tortoreto, successivamente al 30 maggio 2001 e prima del 12 novembre 2001; da tale accusa il predetto va mandato assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti gli artt. 637 c.p.p. e 530 c.p.p., revoca parzialmente la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pesaro in data 23 novembre 2004 nei confronti di V. J., limitatamente al reato di cui all'art. 385 c.p., e, per l'effetto, assolve il medesimo dal citato reato perché il fatto non sussiste; rigetta nel resto la richiesta di revisione del condannato.

Motivazione nel termine di 30 giorni.

L'Aquila, 8 giugno 2011

Il Presidente

Giovanni CANZIO

Il Consigliere estensore

Luigi CATELLI

Depositata in Cancelleria il 23/06/2011

info@progettoinnocenti.it